

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.  
TRIBUNALE DI MODENA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Giudice istruttore doti. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n° xxx R. G. promossa da omissis S.ri. rappresentato e difeso dall' Avv.

- Attore ,

**CONTRO**

**BANCA** rappresentata e difesa dall'Avv. E in punto a: conto corrente, ripetizione indebita.

- Convenuto -

All'udienza delP1/2/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art 281 sexies C.p.e.

Per parte attrice:

"contrariis reiectis, riservata comunque ogni più opportuna dedizione, produzione ovvero istanza, voglia 1111.mo designato Giudice del Tribunale di Modena:

invia principale e nel merito, accertare la violazione da parte della BANCA(già BANCA 1 e prima ancora BANCA 2) del disposto di cui all'art. 117 Tu.b., primo e secondo comma e, pertanto, dichiarare da un lato la nullità per vizio di forma del contratto di apertura di credito sul conto corrente numero 104422 a far data dal 16.07.1995 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione degli interessi addebitati fino al 16.04.2005 pari ad etico 70.779,71 oltre interessi legali moratori dalla domanda al saldo effettivo:

sempre nel merito ma in via subordinata alla precedente, accertare e dichiarare, la nullità ex art. ex art. 117 T.u.b., comma quarto, per mancata pattuizione, ovvero ed in ogni caso, per indeterminatezza ed indeterminabilità ex art. 1346 dei tassi impiegati per il computo degli interessi debitori e conseguente ricalcolo degli interessi al toso sostitutivo ex art. 117 Tu.b., settimo comma e, per l'effetto, dichiarate tenuta e condannare la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione degli interessi addebitati in eccedenza, pari ad euro 68.625,99 oltre interessi legali moratori dalla domanda al saldo effettivo;

sempre nel merito in via principale, accertare e dichiarare:

la nullità ex art. ex art. 117 Tu.b., cantina quarto, per mancata pattuizione, ovvero ed in ogni caso; per indeterminatezza ed indeterminabilità ex art. 1346, dei tassi impiegati per il computo degli interessi debitori e conseguente ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo ex art 117 T.u.b., settimo cantina e, per l'effetto, dichiarate tenuta e condannare la BANCA., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione in suo favore delle somme addebitate a tale titolo e che non trovano giustificazione causale alcuna;

la nullità ex art. ex art. 117 Tu.b., comma quarto, per mancata pattuizione, ovvero per indeterminatezza ed indeterminabilità ex art. 1346, delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e, per l'effetto, dichiarate tenuta e condannare la BANCA,, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione in suo favore delle somme addebitate a tale titolo;

la nullità ex art. 1283 cod civ. ed ex art. 120 T.u.b. e, buon ultimo ex art. 1344 cod. civ., del meccanismo della capitalizzazione dei soli interessi passivi eseguita dalla. BANCA sul conto corrente numero 104422, per tutto il suo periodo di vita;

accoglimento delle precedenti domande, ricalcolare il saldo del conto corrente numero 104422, conteggiando gli interessi per tutta la durata al tasso di sostituzione ex art 117 T.u.b., settimo comma, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, espungendo le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, dichiarando per l'effetto tenuta e condannare la Bper Banca S.pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate pari ad euro 166.126,37 ovvero in quella diversa che emergerà ad

esito dell'attività istruttoria, da maggiorare degli interessi legali moratori a decorrere dalla domanda al saldo effettivo;

in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge":

per parte convenuta:

"piaccia all'Onte Tribunale adito:

1) in via pregiudiziale accertare la nullità della comparsa in riassunzione per la violazione dell'art.164 cpc e fissare nuova udienza affini della costituzione in giudizio della convenuta fino al venti, giorni prima;

2) sempre in via pregiudiziale accertare e dichiarare che ogni pretese di domanda/diritto ex adverso formulati sono prescritte per tutte le ragioni espresse in narrativa e quindi conseguentemente rigettare ogni avversa domanda;

3)(in ogni caso) nel merito, in via principale, respingere e/o rigettare le domanda poiché inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate per tutto quanto precisato in narrativa".

### **Svolgimento del processo.**

i. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.

### **Motivi della decisione.**

2. Preliminarmente in rito va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt 132 C.p.c. e n 8 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.

3. omissis S.r.l. ha convenuto innanzi al Tribunale di Avellino la BANCA onde far accertare, con riferimento al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. xxx, la nullità per difetto di forma del contratto di apertura di credito, con condanna della convenuta alla ripetizione degli interessi addebitati fino al 16/04/2005 per € 70.779,71 oltre interessi legali moratori dalla domanda al saldo effettivo; in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità per difetto di pattuizione oppure per indeterminatezza ed indeterminabilità ai sensi dell'art. 1346 c.c. dei tassi di interesse debitori, con conseguente ricalcolo degli stessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117, settimo comma, T.u.b. e con condanna della convenuta alla ripetizione degli interessi per C 68.625,49, oltre interessi legali moratori dalla domanda al saldo effettivo. Sempre in via principale, ha chiesto accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 117, comma quarto, T.u.b., per mancata pattuizione oppure per indeterminatezza ed indeterminabilità ai sensi dell'art. 1346 c.c. dei tassi di interesse debitori, con ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.u.b., settimo comma e con condanna della convenuta alla ripetizione in suo favore delle somme addebitate a tale titolo in assenza di giustificazione causale; ha, altresì, chiesto accertarsi la nullità ai sensi dell'art. 117, comma quarto, T.u.b., per mancata pattuizione oppure per indeterminatezza ed indeterminabilità ai sensi dell'art. 1346 c.c. delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme addebitate a tale titolo; la nullità ai sensi dell'art. 1283 cod. eiv., 120 T.u.b. e 1344 c.c. della clausola di capitalizzazione dei soli interessi passivi.

Parte attrice ha, dunque, chiesto eseguirsi il ricalcolo del conto corrente n. 104422, "conteggiando gli interessi per tutta la durata al tasso di sostituzione ex art. 117 T.u.b., settimo comma, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, espungendo le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, dichiarando per l'effetto tenuta e condannare la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate pari ad. euro 166.126,37, ovvero in quella diversa che emergerà ad esito dell'attività istruttoria, da maggiorare degli interessi legali moratori a decorrere dalla domanda al saldo effettivo".

Avanti al giudice irpino si è tempestivamente costituita BANCA, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'adito Tribunale, per esser competente il Tribunale di Modena, ivi argomentando - sulla base del reletto fori ai sensi dell'art. 29 c.p.c. ravvisabile all'art. 21 del contratto di conto corrente nonché delle vicende di fusione per incorporazione intervenute nelle more- sul radicamento della competenza in via esclusiva presso il Tribunale di Modena.

Ha, altresì, eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione, trattandosi di contratti bancari, ai sensi dell'art. 5, co. i bis, d.lgs. 28/2010.

Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande attoree, rassegnando le seguenti conclusioni: "i) In via pregiudiziale accertare e dichiarare, il proprio difetto di competenza territoriale dichiarando competente territorialmente, in via esclusiva, il Foro convenzionale di Modena, ove ha sede la BANCA, nonché rimettere il giudizio al medesimo Foro convenzionale esclusivo, dichiarato territorialmente competente; 2) accertare e dichiarare, se del caso, la improcedibilità delle domande per carenza del tentativo di mediazione a soddisfare la condizione di procedibilità prescritta dall'art. 5, D.lgs. 28/2010 vigente formulazione; 3) sempre in via pregiudiziale accertare e dichiarare che ogni pretesa/domanda/diritto ex adverso formulati sono prescritte per tutte le ragioni espresse in narrativa e quindi conseguentemente rigettare ogni avversa domanda; 4) (in ogni caso) nel merito, in via principale, respingere e/o rigettare le domanda poiché inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate per tutto quanta precisato in narrativa".

A seguito di adesione di parte attrice all'eccezione di incompetenza territoriale, il Tribunale & Avellino ha dichiarato, ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.c., l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Modena, avanti al quale la causa è stata tempestivamente riassunta con comparsa del 26/4/2023.

4. Nella specie, parte attrice asserisce di avere indebitamente versato somme nel corso di un rapporto bancari (di conto corrente e di apertura di credito) intrattenuti con la banca convenuta, in eccedenza su quanto dovuto, per effetto in particolare del fatto che nel corso di detti rapporti la banca ha illegittimamente addebitato al correntista somme di denaro a titolo di interessi, spese, compensi e commissioni in realtà non dovuti, in quanto non validamente pattuiti.

Parte attrice allega, quindi, la nullità di ogni pattuizione in violazione degli artt. 1283 e 1346 C.c., per effetto di varie clausole contrattuali illegittime, relative alla pattuizione del tasso d'interesse ed alla capitalizzazione periodica degli stessi; conseguentemente parte attrice, previ accertamento ed eliminazione di qualsiasi anatocismo, chiede l'accertamento del reale saldo di dare ed avere tra le parti in relazione ai predetti rapporti, e la restituzione delle somme versate in eccedenza, da quantificarsi in giudizio e che comunque indica nell'importo di C 68.625,49, oltre rifusione delle spese legali.

Da parte convenuta è eccepita in primo luogo l'insussistenza del credito azionato, ritenendo il credito da restituzione indebito prescritto in applicazione della prescrizione ordinaria. Allega, al riguardo, che:

la stessa parte attrice deduce che il rapporto di conto corrente sia stato estinto in data 31 agosto 2009; l'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Avellino è stato notificato a parte convenuta il 26 aprile 2022, oltre dieci anni dopo la chiusura del rapporto;

l'atto inviato alla convenuta in data 19/6/2019 da parte attrice non era idoneo ad interrompere la prescrizione, come invece allegato da parte attrice. In proposito, parte convenuta rileva che quella che parte attrice definisce diffida è, in realtà, una mera richiesta di documentazione bancaria ai sensi dell'ad. 119, 4° c., T.u.b. -a cui la banca ha risposto consegnando la documentazione richiesta- e, come tale, inidonea ad interrompere i termini di prescrizione.

5. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. Anzitutto, va ricordato che al rapporto in questione si applica il termine ordinario di prescrizione decennale ("Al contratto di conto corrente bancario si applica il periodo prescrizione ordinario di dieci annua decorrere dal momento in cui — al di là del momento della registrazione contabile — le somme divengono legalmente esigibili, il che coincide con la estinzione o chiusura del conto, e non già in concomitanza con ogni singolo addebito": Trib. Modena -Masoni- 9/1/2020, n. 9); infatti, ai sensi dell'art. 2935 C.c., "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", pertanto, nella specie il diritto di credito risultante all'esito della chiusura del conto -sia del cliente che della finanziatrice- avrebbe potuto essere fatto valere dalla data di chiusura del conto, cioè dal giorno in cui in cui è stato estinto.

Al riguardo, l'orientamento consolidato della giurisprudenza sulla individuazione del termine iniziale di decorrenza prescrizione (c.d. dies a quo) è condiviso -con i relativi richiami alla giurisprudenza di legittimità- anche da questo ufficio: «In tema di ripetizione dell'indebito nascente da operazioni bancarie regolate in conto corrente, se il correntista, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a. tale titolo, il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione decorre, se i versamenti eseguiti in

pendenza del l'apporto hanno avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto» (Trib. Modena -Rimondini- 27/11/2017, n. 2096; Trib. Modena -Primiceri- 17/12/2018, n. 2062).

6. Quanto, poi, in particolare, alla questione dell'efficacia interruttiva (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943, 40 c., c.c.) della raccomandata a.r. del;19/6/2019 (doc. n. 17 att.), essa va esclusa sulla base del tenore della stessa.

Il contenuto della raccomandata in questione è, infatti, il seguente: «Formulo la presente a nome e per conto della omissis S.r.l., con sede legale in omissis, in persona dell'Amministratore Unico omissis, di cui allego la procura e, nel premettere che la mia assistita ha intrattenuto con la Vostra Filiale di omissis, SONO A CHIEDERE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 219, quarto comma, D.Lgs. 385/93 e 7 e io D.Lg s. 196/03 e successive modifiche, copia della seguente documentazione:

./ contratto di apertura del conto corrente contraddistinto con il numero xxx; -/ contratto di apertura del conto corrente contraddistinto con il numero xxx; -/ contratto di apertura del conto corrente contraddistinto con il numero xxxx -/ contratto di apertura del conto corrente contraddistinto con il numero xxx; ./ contratto di apertura del conto corrente contraddistinto con il numero xxx;

./ contratti di apertura di credito stipulati dalla mia assistita nel corso di vigenza dei conti correnti; La presente vale quale messa in mora interruttiva della prescrizione nei confronti Vostri e di chiunque obbligato ed inoltre per gli adempimenti di legge in quanto occorrenti.

In caso di mancato fattivo Vostro riscontro dovrò procedere giudizialmente senza ulteriore avviso».

7. Il significato della missiva sopra riportata risulta quindi essere il seguente: il correntista, tramite il proprio legale, chiede alla banca di fornirgli copia della documentazione ivi indicata (della quale evidentemente non è in possesso), e contestualmente si riserva di far valere, una volta analizzata detta documentazione, eventuali e imprecisati diritti connessi ai rapporti contrattuali cui la stessa si riferisce, diritti dei quali pare voler interrompere la prescrizione già con la lettera in questione.

L'interruzione della prescrizione presuppone, però, il compimento di un atto idoneo a produrre tale effetto, cioè di uno degli atti contemplati dagli artt. 2943 e 2944 C.c., non essendo sufficiente la mera manifestazione di una volontà interruttiva non riconducibile alle ipotesi normativamente previste.

In particolare, per la configurabilità della fattispecie interruttiva di cui all'art. 2943, comma 4, C.c., anche nell'accezione estensiva avallata dalla giurisprudenza di legittimità, è comunque necessaria una chiara e inequivocabile manifestazione di volontà di far valere un determinato diritto nei confronti di un altrettanto determinato soggetto, portata a conoscenza di quest'ultimo.

Posto, infatti, che l'interruzione si verifica quando il titolare compie un atto di esercizio del suo diritto, ovvero quando la parte interessata a valersi della prescrizione riconosca il diritto altrui, secondo orientamento consolidato si ritiene che «ai fini dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione, è necessario che lo stesso sia posto in essere in forma scritta e contenga, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, in modo tale da manifestare inequivocabilmente la volontà dell'autore di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il destinatario. La valutazione in ordine alla sussistenza dei tali requisiti costituisce un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione» (Cass. I, 02/03/2022, n. 6867; Cass. II, 31/05/2021, n. 15140; Cass. VI, 07/09/2020, n. 18546; Cass. I, 20/04/2020, n. 7918).

Non è, quindi, idonea ad interrompere la prescrizione la riserva espressa o tacita, formulata dal cliente in una richiesta di documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 del T.U.B., di far valere eventuali e imprecisati diritti nei confronti dell'istituto di credito (senza nemmeno il riferimento esplicito a quello di ripetere le somme eventualmente incassate in modo illegittimo dalla banca), oltretutto con formula di stile come il riferimento a non meglio precisati "adempimenti di legge", trattandosi di manifestazione di volontà che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di adempimento.

Del resto, come osservato da parte convenuta, dal tenore della missiva si ricava che la parte istante si limitava a chiedere l'invio della documentazione per come elencata, sicché la messa in mora interruttiva poteva, al più, riferirsi alla ingiunzione di consegna.

8. La giurisprudenza di questo ufficio condivide l'orientamento di legittimità:

«Affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione (art. 2943 cc) deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta

scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora» (Trib. Modena -Del Borrello- 28/4/2017, n. 650; conf.: Trib. Modena -Pagliani 2/12/2022, n. 1485); «Affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione (art. 2943 cc) deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. È pertanto priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento» (Trib. Modena -Masoni-9/7/2021, n. 1314).

9. Non risulta, peraltro, alcun altro atto interruttivo della prescrizione prima dell'introduzione del giudizio.

L'eccezione è fondata; posto, infatti, che l'atto di citazione è stato notificato il 26 aprile 2022 e che prima di tale atto non constano valide notificazioni di atti interruttivi della prescrizione decennale, decorrente -ai sensi dell'art. 2935 C.c.- dal 31 agosto 2009, la stessa è ampiamente maturata, e il diritto di credito è estinto.

io. La domanda attorea è risultata, pertanto, infondata e come tale va respinta. Parte convenuta non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a domandare il rigetto delle domande attoree.

Attesa la verificata infondatezza nel merito delle domande, non occorre esaminare le altre questioni dibattute dalle parti, in attuazione del criterio di giudizio correntemente applicato da quanto ufficio secondo il quale secondo il quale «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, pur se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente (o successivamente) le altre, anche sostituendo -nella prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzata dall'art. iii Cost.- il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare codificato all'art. 276 c.p.c.» (Trib. Modena -Rimondini-25/9/2017, n. 1677; Trib. Modena -Castagnini- 13/1/2018, n. 454; Trib. Modena —Del Borrello-19/3/2018, n. 475; Trib. Modena -Ramacciotti- 26/9/2018, n. 1582; Trib. Modena -Pagliani-9/1/2019, n. 21; Trib. Modena -Pagliani- 10/1/2019, n. 37; Trib. Modena -Pagliani- 17/1/2019, n. 89; Trib. Modena -Pagliani- 22/1/2019, n. 107; Trib. Modena -Castagnini- 26/1/2019, n. 143; Trib. Modena -Pagliani- 15/2/2019, n. 232; Trib. Modena -Pagliani- 22/3/2019, n. 412; Trib. Modena - Siracusano-8/5/2019, n. 672).

Le spese processuali -per valore dichiarato come in atto introduttivo e complessità bassa- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, rigetta le domande svolte da omissis S.r.l. con, comparsa di riassunzione in data 26/4/2023, e precedente atto di citazione avanti al Tribunale di Avellino in data 26/4/2022, nei confronti di BANCA; dichiara tenuta e condanna omissis S.r.l. a rifondere a BANCA le spese processuali, che liquida in complessivi 4.380,35, di cui C 571,35 di spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.

Così deciso in Modena, l'1/2/2024, con lettura in udienza e contestuale deposito nel sistema telematico.

Il Giudice  
(Dr. G. Pagliani)